

SCHEDA 16

LA CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE PER ESPORTAZIONE

Fermo restando quanto già illustrato nella “**SCHEDA 1**” in tema di modifiche all’art. 103 c.d.s, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, **il cui testo è stato ulteriormente modificato ad opera dell’art. 29, comma 2-bis DL n. 76/2000**, si illustrano di seguito le modalità di gestione dei procedimenti di cessazione dalla circolazione per esportazione.

A) Regime applicabile ai veicoli esportati entro il 31.12.2019

Per i veicoli già esportati entro il 31 dicembre 2019, reimmatricolati all’estero entro la medesima data od anche successivamente, **fino al 31 marzo 2021** debbono ritenersi ancora transitoriamente applicabili le disposizioni e le procedure STA previgenti all’entrata in vigore del nuovo art. 103 c.d.s., **allo scopo di consentire, nelle more della completa attuazione della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017, il buon esito di tutte le operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli esportati entro il 2019, e in specie di quelle che non si è potuto gestire a causa della sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria connessa all’epidemia COVID 19.**

Ciò a condizione che il richiedente alleggi copia della carta di circolazione estera che, se rilasciata successivamente al 31.12.2019, deve essere prodotta unitamente ad altra documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31.12.2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di immatricolazione all’estero, revisione effettuata all’estero, documenti di viaggio e trasporto del veicolo, trasferimento di residenza all’estero, ecc.).

Si ricorda che l’utilizzo delle procedure previgenti è consentito esclusivamente per la gestione della fattispecie sopra indicata, essendo per tutte le altre casistiche obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure a pena della ricusazione della pratica in caso di violazione delle suddette disposizioni.

In assenza di documentazione probante la data certa dell’avvenuta esportazione entro il 31 dicembre 2019, il campo “Data consegna per la demolizione, reimmatricolazione o esportazione” non va valorizzato e le procedure assumeranno per default la data di presentazione della pratica.

Si rammenta che, nella ipotesi considerata, la cessazione dalla circolazione non è condizionata alla verifica che l’ultima della revisione sia in corso di validità alla data di richiesta di cancellazione.

Fino al **31 marzo 2021**, inoltre, deve ritenersi ancora ammessa la possibilità di richiedere la cessazione dalla circolazione anche per il tramite degli Uffici consolari italiani all’estero.

La fase di transizione si concluderà definitivamente il 1° aprile 2021, data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione graduale della riforma recata dal d.l.vo n. 98/2017.

B) Regime applicabile ai veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020

Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.

In tal caso, il sistema informatico verifica, in conformità a quanto prescritto dal vigente art. 103 c.d.s., che il veicolo:

- abbia la revisione in corso di validità ovvero non sia ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione o che sia stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione;
- non sia pendente un provvedimento di revisione singola adottato dall'UMC ai sensi dell'art. 80, comma 7, c.d.s..

Per i veicoli in parola, il procedimento di cessazione dalla circolazione per esportazione è gestito secondo le modalità che di seguito si illustrano.

La richiesta di cessazione dalla circolazione può essere presentata solo attraverso le nuove procedure, utilizzando esclusivamente l'istanza unificata.

Il codice pratica di riferimento è "C05331" (che ha sostituito i codici C05314 e C05315, dismessi dal 15 settembre 2020, che consentivano il rilascio dei tagliandi di annullamento dei documenti di circolazione), il quale consente l'emissione di un nuovo DU, non valido per la circolazione, con l'annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extraUE.

Pertanto:

- la "vecchia" carta di circolazione (o il "vecchio" DU) va scansionata, dopo aver tagliato l'angolo superiore destro a 45°;
- la scansione della "vecchia" carta di circolazione (o del "vecchio" DU) va inserita nel fascicolo digitale;
- la "vecchia" carta di circolazione (o il "vecchio" DU) non viene restituita all'interessato ed è trattenuta dallo STA e da questo distrutta secondo le disposizioni generali contenute nella "SCHEDA 20".

Avvertenza

1. In presenza di radiazione per esportazione da avente titolo, la gestione dei soggetti e del titolo è analoga a quella del trasferimento di proprietà. Quindi, il soggetto "avente titolo"- dichiarante, che deve sottoscrivere l'istanza, va acquisito in modo analogo al soggetto acquirente di un trasferimento di proprietà. Il DU sarà comunque emesso a nome del soggetto intestatario.

2. Per quanto riguarda, invece, la gestione dell'eventuale atto di vendita cartaceo (scrittura privata autenticata), non sarà più necessario effettuare la preventiva verifica di conformità ma l'atto va scansionato e deve essere nominato come: "titolo per esportazione".

Qualora l'atto in parola (cartaceo) sia stato redatto sul retro del CdP/CDPD, il fronte del CdP/CDPD stesso dovrà essere inserito nel fascicolo digitale anche con l'etichetta "CdP/CDPD".

Tale semplificazione sarà monitorata per tutta la fase di progressiva attuazione del DU, vale a dire fino al 31 marzo 2021, allo scopo di confermarla, o meno, in base all'esito del monitoraggio stesso. In presenza di atto digitale creato su un diverso codice pratica lo stesso va acquisito e inserito come "titolo per esportazione".

C) Avvertenze finali

1. Come già evidenziato nella “**SCHEDA 1**”, ancorché il vigente art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.

La scansione della copia della carta di circolazione estera costituisce parte integrante del fascicolo digitale.

Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegati le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.

Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato non facente parte della UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.

2. La cessazione dalla circolazione deve sempre essere disposta, senza obbligo di revisione, quando il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cessazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione.

Al riguardo, si precisa che il caso di specie deve essere gestito come radiazione per demolizione (v. Avvertenza contenuta nella “**SCHEDA 15**”).

4. Si conferma, inoltre, l’impossibilità di procedere alla cancellazione per esportazione in presenza di ipoteche o di altri vincoli (cfr. lett. circ. ACI n. 4202/2014), ivi inclusi i fermi amministrativi.

5. Infine, in tema di rilascio del foglio di via (art. 99 c.d.s.), al momento non sussistono modifiche rispetto alle procedure già in uso.

Si coglie tuttavia l’occasione per anticipare che è in corso di predisposizione un provvedimento regolamentare volto, tra l’altro, ad introdurre semplificazioni in materia, attraverso il rilascio di un DU avente validità di foglio di via, che renderà non più necessario l’annullamento della carta di circolazione per esportazione.

Detto provvedimento regolamentare sarà adottato nel corso del 2020.

D) Procedura

Di seguito si illustrano nel dettaglio gli step del processo operativo

Step	Descrizione	Informazioni principali trattate dal sistema
1. Presentazione richiesta	Il dichiarante si reca al Punto di Servizio con i documenti necessari per la lavorazione della pratica di interesse.	
2. Qualificazione richiesta	Il Punto di Servizio qualifica la richiesta del dichiarante come richiesta di "Radiazione per Esportazione". Nel dettaglio, la pratica che accorpa le esportazioni sia UE che Extra-UE e produce il Documento Unico è la C05331 "Cessazione circolazione per esportazione".	
3. Verifica documentazione necessaria	Il Punto di Servizio acquisisce e verifica che la documentazione consegnata sia congrua e completa.	
4. Apertura Istanza	L'operatore del Punto di Servizio procede ad aprire un'istanza specificando come informazioni di base il tipo di istanza (digitale o cartacea), il codice del tipo pratica, il tipo di pratica e la targa. Per completare l'inserimento dell'istanza è necessario compilare diverse sezioni, descritte negli step che seguono. Per dettagli vedere Scheda 5.	Tipologia istanza Codice del tipo pratica Codice pratica Targa
4.1 Inserimento Dati Istanza	Ufficio Operativo Motorizzazione, Ufficio PRA competente, Protocollo Agenzia, Data Censimento e Stato Estero Esportazione La Marca Operativa e la relativa data vengono generate dal sistema.	Marca operativa Data Marca operativa Ufficio PRA competente Ufficio Operativo Motoriz, Data Censimento Stato Estero Esportazione
4.2 Inserimento Dati Veicolo	I dati di base del veicolo richiesti sono relativi a tipologia del veicolo, uso, destinazione e targa.	Tipo veicolo Uso Destinazione Targa
4.3 Inserimento Lista Veicoli	Sezione facoltativa riservata solo per la gestione delle istanze cumulative. Un'istanza cumulativa può essere creata quando un soggetto richiede la stessa tipologia di pratica per più veicoli aventi lo stesso intestatario.	Targa
4.4 Inserimento Dati Soggetti Non Dichiarante	E' possibile specificare i soggetti della pratica in dipendenza dei ruoli previsti dalla pratica. I soggetti possono essere persone fisiche o persone giuridiche.	Intestatario
4.5 Inserimento Soggetto Dichiarante	Sezione che richiede i dati del soggetto dichiarante che si presenta presso il Punto di Servizio. Tale soggetto è colui che firma materialmente l'Istanza e deve essere una persona fisica.	Demolitore
4.6 Inserimento Dati Presentatore	Sezione facoltativa che consente di inserire le generalità del soggetto presentatore.	Dati anagrafici di base Dati del documento di riconoscimento
4.7 Inserimento Esenzioni	Serve per specificare eventuali esenzioni (es. esenzione bollo istanza, esenzione bollo documento, calamità, separazione dei beni, ecc..). Se non sono applicabili esenzioni,	Esenzioni

	anche tale opzione deve essere specificata.	
5. Salvataggio Istanza	Raccolti tutti i dati necessari l'operatore procede con il salvataggio dell'istanza.	Istanza salvata
6. Stampa della prima parte dell'Istanza e firma Istanza	Dopo il salvataggio dell'istanza, l'operatore può richiedere la stampa dell'istanza (prima parte) e quindi procedere con la firma della stessa. Se l'istanza è digitale essa deve essere firmata dal Dichiarante tramite la FEA e dal Punto di Servizio con FDR. In caso di istanza cartacea, la firma si esplica attraverso una specifica operazione di conferma presente sul sistema (Conferma istanza firmata) richiamata dall'operatore del Punto di Servizio. L'istanza firmata abilita l'operatore alla lavorazione della pratica collegata.	Dati istanza inseriti correttamente Firma del Dichiarante Firma del Punto di Servizio Istanza firmata
7. Creazione del Fascicolo Istanza	Il sistema di gestione dei fascicoli consente al Punto di Servizio di creare e, successivamente, movimentare un fascicolo legato all'istanza creata.	Fascicolo Creato
8. Scansione documenti	Il Punto di Servizio deve scansionare i documenti previsti per la pratica: documenti generali, documenti di identità e la ricevuta di pagamento, se il pagamento non viene effettuato con il sistema integrato di pagamenti.	Documenti da scansionare
9. Caricamento documenti nel Fascicolo	I documenti scansionati devono essere caricati nelle cartelle create del fascicolo. In particolare i documenti di identità dei soggetti della pratica devono essere caricati nella rispettiva cartella del soggetto. Se l'istanza è di tipo cartaceo deve essere effettuato anche l'upload dell'Istanza cartacea scansionata.	Documenti caricati nel fascicolo
10. Firma Fascicolo	Il Punto di Servizio procede nella firma, con l'ausilio del tablet, e disponendo della FDR, di ogni documento presente nel fascicolo. Una volta completata la firma sul tablet il Punto di Servizio recupera i documenti presenti sul tablet per renderli nuovamente disponibili nel Fascicolo.	Firma del Punto di Servizio Documenti firmati
11. Verifica documenti del Fascicolo	Il Punto di Servizio verifica la presenza e la congruenza dei documenti caricati rispetto alla pratica in lavorazione, attraverso specifica funzione disponibile sul sistema Fascicoli	Documenti verificati rispetto al codice pratica
In questa fase il comportamento si diversifica in dipendenza del tipo di Punto di Servizio		
il Punto di Servizio è un'Agenzia	L'Agenzia può procedere con le attività di lavorazione della pratica (vedere step 12).	
il Punto di Servizio è un UMC	L'UMC deve confermare il completamento del fascicolo. Il completamento assume che tutti i documenti previsti dal codice pratica siano stati inseriti e correttamente firmati. A valle di tale operazione il fascicolo non è più lavorabile. L'UMC procede con la lavorazione della pratica (vedere step 12)	Completamento Fascicolo

<p>12. Completa pratica</p>	<p>Il Punto di Servizio passa alla lavorazione della pratica che eredita le informazioni dall'Istanza. È necessario in questa fase fornire l'<i>ID pratica</i> di riferimento e il <i>numero ultimo documento</i> della sezione "Dati Pratica" e il controllare la presenza dei dati tecnici e delle informazioni relative ai soggetti.</p> <p>Nella sezione documentazione viene ereditato dall'istanza lo "<i>Stato Estero esportazione</i>". L'utente del punto di servizio deve indicare in questa sezione la "<i>Consegna demolizione non intestatario</i>"</p>	<p>ID pratica Tipo veicolo Targa Dati importi Stato Estero esportazione Consegna demolizione non intestatario</p>
<p>13. Validazione pratica</p>	<p>Tale step è facoltativo. In questa fase vengono effettuati dei controlli preventivi sulla pratica, utili prima di richiedere la presentazione della stessa.</p>	<p>Esito della validazione</p>
<p>14. Presentazione pratica</p>	<p>Alla richiesta di presentazione della pratica il sistema effettuare il controllo dei dati inseriti nei due ambiti (ambito ACI ed ambito DTT) ed effettua l'aggiornamento degli archivi in relazione al tipo di pratica richiesto. Viene prodotto il documento previsto per la pratica.</p>	<p>Esito della presentazione</p>
<p>15. Stampa del Documento</p>	<p>Una volta presentata la pratica il Punto di Servizio procede con la stampa del documento emesso e il sistema produce e salva automaticamente nel fascicolo la seconda parte dell'istanza.</p>	<p>Documenti emessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per C05314 e C05315: Tagliando di annullamento • per C05331: Documento Unico non valido ai fini della circolazione <p>Istanza seconda parte caricata nel Fascicolo</p>
<p>16. Pagamento dell'operazione</p>	<p>Il Punto di Servizio procede con il pagamento dell'operazione tramite i sistemi di pagamento disponibili. Per dettagli vedere scheda 19.</p>	<p>Estremi di pagamento</p>
<p>17. Inoltro e verifica del Fascicolo</p>	<p>L'operatore del Punto di Servizio procede con l'inoltro del fascicolo il giorno successivo alla presentazione, con successo, della pratica. L'inoltro è consentito solo se tutti i documenti previsti per la pratica sono stati caricati nel fascicolo e firmati e solo se sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti. A partire dal Fascicolo Unificato visibile all'utente, si creano due fascicoli: fascicolo DT (inoltrato all'UMC di riferimento) e fascicolo ACI (inoltrato al PRA di riferimento). Gli operatori UMC e PRA verificano i documenti presenti per evadere il fascicolo oppure per richiedere delle integrazioni allo stesso.</p>	
<p>18. Richiesta integrazione (opzionale)</p>	<p>L'UMC e/o PRA possono richiedere delle integrazioni dei documenti nel fascicolo. L'operatore del Punto di Servizio deve integrare quanto richiesto, attraverso le funzionalità a disposizione sul Fascicolo.</p>	<p>Nota alla richiesta di integrazione</p>

<p>19. Ricusazione Pratica (se applicabile)</p>	<p>Sia l'UMC che il PRA, se non la considerano conforme, possono ricusare la pratica. Oltre alla pratica è ruscata l'istanza e il fascicolo viene respinto. La ruscuzione può essere anche di natura "Temporanea" per permettere al supervisore stesso e al Punto di Servizio di approfondire e risolvere il problema.</p>	
<p>20. Convalida della Pratica ed evasione del Fascicolo</p>	<p>Per procedere è necessario che il PRA convalidi la pratica, il fascicolo risulta evaso e l'istanza è da considerarsi convalidata con successo.</p>	<p>Convalida PRA</p>